

REGIONE TOSCANA

Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N°3 del 19 luglio 2023

Oggetto:

Divieto di custodia dei cani a catena o con altro strumento di contenzione permanente.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Struttura Proponente: SETTORE IGIENE, SANITA' PUBBLICA E VETERINARIA

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 9 e 117 della Costituzione;

Visto lo Statuto regionale:

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

Visto il Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 e successive modifiche;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Visto in particolare, l'articolo 32 della legge 833/1978;

Vista la legge regionale 20 ottobre 2009, n.59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n.43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)";

Visto il regolamento 4 agosto 2011, n. 38/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n.59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n.43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)";

Visto in particolare, l'Allegato A del sopra citato regolamento che prevede che la detenzione dei cani alla catena è consentita in via eccezionale, alternativamente o per le ore diurne o per quelle notturne per un tempo massimo di 6 ore giornaliere a condizione che la catena, di peso non superiore al 10% del peso del cane, sia di almeno sei metri e scorra su un cavo aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due metri. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità;

Considerato che il territorio regionale, a causa delle temperature particolarmente elevate dell'attuale periodo, potrebbe essere interessato da numerosi incendi che potrebbero causare il decesso e la sofferenza di animali d'affezione quale conseguenza dell'impossibilità di predisporre la loro tempestiva evacuazione in circostanze emergenziali, e che pertanto risulta necessario derogare a quanto previsto dall'art. 2 dell'allegato A al regolamento 4 agosto 2011, n. 38/R, in applicazione dell'art. 5 della l.r. 59/2009, vietando la detenzione dei cani alla catena;

Ritenuta la necessità di emanare un provvedimento a tutela della salute e incolumità degli animali d'affezione che sia applicabile nell'intero territorio regionale, in modo da ridurre i rischi per l'incolumità derivanti dall'elevato pericolo di incendi, fenomeno naturale e indotto dall'uomo, e comunque frequentemente ricorrente nel corso della stagione estiva, come accertato anche dalle statistiche;

Ravvisata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833:

ORDINA

ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure:

1. È vietata la custodia di cani a catena o con altro strumento di contenzione permanente nel periodo intercorrente dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza fino al 30 settembre 2023.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Burt ed è valida fino al 30 settembre 2023.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, fatti salvi aspetti di rilevanza penale (ai sensi degli artt. 544 *bis* e *ter* c.p.), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 40 co. 1 lett. b) della l.r. 59/2009.

La presente Ordinanza viene trasmessa, per gli adempimenti di legge:

ai Prefetti;

al Presidente della Città metropolitana di Firenze, a tutti i presidenti di Provincia;

a tutti i Sindaci dei comuni della Regione;

a tutti i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle aziende sanitarie toscane.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente